

N. 31630 RG. 2024.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:

Parte_1 , *Parte_2* , *Parte_3* ,
Parte_4 , *Parte_5* , *Parte_6* , *Pt_7*
[...] e *Parte_8*

ricorrenti,

rappresentati e difesi dagli avv.ti R. Bolognesi e E. Frasca

e

CP_1

in persona del legale rappresentante,

resistente,

rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Scofferi e L. Vella

e

Controparte_2

in persona del legale rappresentante,

resistente,

rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Pessi e R. Fabozzi

all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente **sentenza**:

Dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento ai ricorrenti

Parte_7 e *Parte_3* ;

Rigetta il ricorso;

Compensa le spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che i ricorrenti *Pt_7* e *Pt_3* hanno dichiarato nel verbale del 23.9.25 di aver già conciliato la causa con compensazione delle spese di lite e pertanto chiedono l'estinzione del giudizio per rinuncia e le controparti hanno confermato la loro adesione.

Parte ricorrente ritiene che il passaggio quale dipendente dalla *CP_1* alla *Parte_9* per effetto di un ritenuto illegittimo trasferimento d'azienda sia, per tale motivo, nullo con conseguente richiesta di ripristino del rapporto lavorativo in capo alla *CP_1*.

Parte ricorrente in sintesi non condivide la ricostruzione organizzativa della *CP_1* e dà un'interpretazione estremamente rigida dei concetti di preesistenza del ramo da trasferire e della sua autonomia.

E' una ricostruzione forzata, contraria alla normale pratica aziendale a tutti i livelli e in tutti i settori, contraria alla libertà d'impresa e da ultimo alle norme del diritto del lavoro; per contro l'operazione posta in essere dalle due società resistenti è sostenuta da buone ragioni imprenditoriali ed è pienamente legale.

Parte ricorrente, in particolare, per quanto di interesse in questo giudizio (l'operazione imprenditoriale è più ampia), insiste sull'assenza di un preesistente ramo UTP – Credito Anonimo Retail che, dunque, sarebbe stato creato proprio per essere ceduto.

Non si ritiene si tratti di operazione illegale; si tratta di comune prassi imprenditoriale, in altri ambiti se in un supermercato il settore della “gastronomia” è stato sempre gestito unitamente al settore del “pane” non si comprende perché l'imprenditore non possa riorganizzare l'azienda separando i due settori, destinando solo alcuni dei lavoratori ad es. al settore “gastronomia” e cedere solo quest'ultimo ad altro imprenditore.

L'art. 2112, c.c., chiede solamente che il mutamento nella titolarità abbia ad oggetto un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità.

Quindi ben poteva la CP_1 riorganizzare l'azienda (nel 2022) creando un settore "Credito Anomalo" e poi distinguerlo in due Servizi "Credito Anomalo Corporate" ossia medie e grandi imprese e "credito Anomalo Retail" ossia privati e piccole imprese, suddividendo ogni servizio in più uffici con mezzi e personale dedicati (v. docc. 5 e 6 fascicolo CP_1).

In precedenza l'intero settore del "Credito Anomalo" non era gestito secondo il segmento di business (corporate e retail), come poi richiesto dal piano di derisking concordato con la BCE (v. docc. 12, 7 e 8 fascicolo CP_1).

Peraltro, se l'imprenditore decide di riorganizzare l'impresa in più rami aziendali per poi cederne uno di essi, e questo avviene in realtà ossia esiste una tale riorganizzazione, vuol anche dire che preesiste alla cessione: con il pieno rispetto dell'art. 2112, c.c..

In sintesi, nel novembre 2022 il gruppo CP_1 e il gruppo CP_2 decidono di concludere un contratto di servicing avente ad oggetto anche i crediti UTP (v. doc. 30 fascicolo CP_1).

In previsione di tale operazione la CP_1 riorganizza ulteriormente il settore "Credito Anomalo", rafforzando la separazione dei due Servizi "C.A. Corporate" e "C.A. Retail" (v. doc. 32 fascicolo CP_1).

La CP_1 , invero, ritiene (legittimamente) di trattenere la gestione diretta dei crediti anomali più importanti e di delegare la gestione dei crediti anomali di minore importanza ma di rilevante numero a società esterna, pur mantenendo il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di servicing.

Sul punto è necessaria una puntualizzazione.

Il settore credito anomalo ben può essere gestito unitariamente; un'unica struttura nella quale si trattino le pratiche sia dei privati sia delle grandi imprese. Ma altrettanto legittimamente può essere gestito attraverso due strutture, con i loro uffici, i loro impiegati e i loro mezzi materiali e immateriali. Si rientra nel pieno della discrezionalità

dell'iniziativa economica; un'impresa può in un primo momento strutturarsi in un modo e in un secondo momento in un altro.

Porre dei vincoli ulteriori porta a conseguenze aberranti contro la realtà dei fatti: per capire semplificando. Un unico negozio può vendere pane salato e pane dolce: è un'impresa. Oppure un negozio vende pane salato ed un altro pane dolce: sono due imprese. Oppure ancora prima era un negozio e poi si è trasformato in due negozi.

Nel caso in esame la CP_1 ha creato due strutture separate ed autonome ed una l'ha ceduta.

Il requisito, quindi, della preesistenza del ramo d'azienda è pienamente sussistente: è stata creata (peraltro nel corso di alcuni anni, anche se gli ultimi aggiustamenti sono dell'anno precedente al trasferimento dei lavoratori) una struttura autonoma e questa viene ceduta a terzi.

Certamente la CP_1 si è strutturata in un certo modo proprio in vista della cessione, ma non si comprende perché non potrebbe farlo; quanto dovrebbe perdurare la preesistenza rispetto alla cessione, sei mesi sono pochi? Dovrebbero essere anni e quanti?

Quello che rileva è che al momento della cessione una struttura autonoma già sussista.

Si passi ora all'analisi del requisito dell'autonomia.

Tale Servizio (Credito Anomalo Retail) con gli uffici che lo compongono, gli elementi materiali e immateriali e i rapporti di lavoro afferenti, vengono trasferiti alla CP_2 (v. docc. 38, 40, 48 fascicolo CP_1 e 24, 20, fascicolo parte ricorrente).

Il Servizio è funzionante, i lavoratori in appositi uffici con i mezzi necessari svolgono il proprio lavoro. Peraltro, tutti i lavoratori trasferiti hanno una esperienza pluriennale nel settore del Credito Anomalo: si tratta di un gruppo in grado di operare in tale settore autonomamente.

Parte ricorrente sostiene che i locali sono in locazione, i software solo in uso, la CP_2 ha bisogno di specifiche procure da parte della CP_1, delle credenziali necessarie per accedere al portale Fondo di Garanzia di Parte_10 e per l'utilizzo degli applicativi CP_1 (v. docc. 48, 62, 63 fascicolo CP_1 e 38 fascicolo parte ricorrente). Giunge, quindi, alla conclusione che la CP_2 non è autonoma nello svolgere il servizio trasferitole.

Si tratta di conclusioni non condivisibili, un'azienda è autonoma se riesce a svolgere la sua attività da sola e per far questo stipulerà una serie di contratti. Per riprendere l'esempio precedente un supermercato sarà un'azienda autonoma anche se il locale ove insiste l'impresa non è di proprietà di quest'ultima ma solo detenuta in locazione ovvero anche se i software di gestione delle casse e della sicurezza sono forniti da terzi soggetti.

Peraltro, nel caso in esame trattandosi di contratto di servicing i crediti rimangono nella titolarità della CP_1 e, quindi, suoi sono (alcuni de) gli applicativi.

La CP_2 utilizza, invero, anche suoi applicativi (v. doc. 39 punto 5 fascicolo parte ricorrente).

Lo stesso controllo svolto dalla CP_1 sull'esecuzione del contratto non è dimostrazione di non autonomia della cessionaria, ma una prerogativa che la cedente ha voluto mantenere per verificare il buon esito della cessione. Peraltro, nel caso specifico, la circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 prevede che le banche che ricorrono a esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte fatte e mantengono la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate con obbligo di reinternalizzare in caso negativo (v. doc. 59 fascicolo CP_1).

Nel medesimo solco di quanto detto anche la giurisprudenza della Cassazione sull'integrazione reciproca del requisito della preesistenza del ramo e della sua autonomia funzionale, sull'autonomia funzionale relativa e sulla cessione di un ramo dematerializzato o leggero.

Chiaramente i ricorrenti impugnano l'operazione perché ritengono che i loro rapporti di lavoro in seguito alla cessione diventino instabili.

A questo proposito si osserva che la CP_1 è un gruppo con oltre 20.000 dipendenti e dal 2023 ha avuto un piano di esuberi di 1650 unità; quindi la stabilità è comunque relativa.

Comunque, le organizzazioni sindacali nel novembre 2023 hanno firmato un accordo avente ad oggetto il trasferimento contestato (v. doc. 26 fascicolo parte ricorrente) che oltre ad una serie di garanzie per i

lavoratori, assicura nel termine di cinque – quindici anni la riassunzione a *CP_I*: si tratta quindi di operazione che ha anche tenuto in considerevole conto il personale trasferito.

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, alla luce della complessità dell'operazione e della delicatezza dell'interpretazione della normativa rapportata a quest'ultima, possono essere compensate integralmente (art. 92, c. 2, c.p.c.).

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 23 settembre 2025.

Il Giudice del Lavoro